

Rapporto

numero	data	Dipartimento
5692 R	16 novembre 2005	ISTITUZIONI

Concerne

della Commissione della legislazione sul messaggio 6 settembre 2005 concernente la modifica degli artt. 20, 21, 22 e 24 della legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale del 10 ottobre 1995 (LCCit)

1. INTRODUZIONE: IN FUTURO SOLTANTO TASSE VOLTE ALLA COPERTURA DELLE SPESE

L'art. 38 della Legge federale sull'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera (LCit) recita:

Tassa

Le autorità federali riscuotono per le loro decisioni una tassa di cancelleria.

La tassa non è dovuta in caso di indigenza del richiedente.

Questa disposizione - è palese - disciplina solo le autorità federali e piena libertà è lasciata a quelle cantonali (e comunali) circa i prelievi di loro competenza.

Detto articolo nella sua versione attuale ha però i giorni contati: a partire dal 1° gennaio 2006 sarà una nuova disposizione a disciplinare la materia¹. Questo il suo tenore (la sottolineatura è nostra):

"Le autorità federali e le autorità cantonali e comunali possono prelevare, per le loro decisioni, al massimo tasse che coprano le spese procedurali.

La tassa federale è condonata in caso di indigenza".

Il diritto federale si impone a quello cantonale e quindi logica conseguenza di questo cambiamento è l'obbligo per le nostre autorità di adattare la legislazione ticinese in vigore e di farlo in tempi brevi (mancano pochi mesi all'entrata in vigore del nuovo art. 38 LCit).

In questo senso non si può che sottoscrivere – senza dilungarsi in disquisizioni che sarebbero per definizione sterili – la proposta del messaggio per una modifica dei principi che disciplinano il prelievo delle tasse di concessione cantonale e comunale della cittadinanza (che si tratti di confederati o di stranieri, di concessione ordinaria o agevolata) e che sono contenuti nella Legge cantonale sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale (LCCit).

Nell'ambito della procedura di consultazione relativa alla revisione del diritto federale in materia il Consiglio di Stato aveva per altro dato il suo accordo alla riscossione di una tassa volta unicamente a coprire le spese effettive evidenziando come "la naturalizzazione non dovrebbe sottostare a considerazioni di carattere tributario, ma unicamente al requisito della copertura integrale delle spese effettive cagionate".

¹ La modifica è stata approvata dalla Camere federali il 3 ottobre 2003.

È quanto viene oggi proposto: sostituire negli articoli 20, 21, 22 e 24 LCCit² il principio che vuole che la tassa sia commisurata alla situazione economica del richiedente (non in rapporto diretto quindi con la prestazione fornita dall'autorità) con quello di una riscossione limitata alla copertura delle spese procedurali. Dette spese comprendono gli stipendi dei funzionari incaricati della trattazione delle pratiche, la collaborazione, per l'assunzione di informazioni, della polizia cantonale e dell'Ufficio esazione e condoni, i costi della modulistica, le spese delle fotocopie e postali, i costi di affitto e di gestione degli uffici e degli archivi, la partecipazione dell'autorità di decisione e dei servizi connessi alla stessa. È interessante ricordare che le tasse di naturalizzazione così come oggi prelevate hanno una ragione storica³: in passato il Comune di attinenza era chiamato a garantire il sostentamento dei suoi cittadini; ora tale obbligo è stato trasferito al Comune di domicilio e un prelievo elevato delle tasse di naturalizzazione non si giustifica più.

2. LE ALTRE SCELTE DEL GOVERNO

Il Consiglio di Stato non si è però limitato a trasporre nella legislazione cantonale detto principio ma è andato oltre operando alcune scelte che meritano un esame.

2.1 La stessa tassa per tutti

Il Governo avrebbe potuto inserire una graduazione nell'ammontare delle tasse commisurandola alla situazione finanziaria del richiedente se lo avesse desiderato, fermo restando che il tetto massimo non avrebbe comunque potuto superare le spese effettivamente occasionate dalla procedura.

Per ragioni di semplicità e perché il carattere proprio di una tassa è solitamente quello di essere identica per ogni utente (non ci addentriamo qui nel discorso complesso delle tasse miste), vi ha rinunciato. Condividiamo questa scelta.

2.2 Il condono della tassa cantonale in caso di indigenza

Riprendendo l'esempio federale ed istaurando un parallelismo pieno viene proposto che agli indigenti venga condonata oltre alla tassa federale anche quella cantonale.

Osserviamo che oggi già vale per l'autorità federale il principio dell'esonero del pagamento per gli indigenti mentre il Cantone non prevede eccezione alcuna.

Alla Commissione non pare opportuno imboccare questa via e ciò per più ragioni.

La prima è che vige tutta una serie di disposizioni legali cantonali in altri ambiti che prelevano tasse ma non fanno differenza alcuna tra l'utente indigente e chi non lo è.

Trattandosi di una tassa che copre le spese procedurali la prestazione viene pagata da ognuno. Così deve essere anche in materia di cittadinanza, poiché non si intravedono motivi per creare l'eccezione e ciò tanto più che il suo montante non sarà comunque esorbitante.

La seconda ragione vede insita in questa norma una sorta di "disparità di trattamento" tra l'indigente e chi ha una situazione finanziaria precaria ma non rientra in questa categoria.

Se si volesse imboccare una strada "sociale" a livello di tassa occorrerebbe creare una sorta di tassa commisurata alla situazione economica del richiedente e ci si troverebbe a dover creare tasse "su misura" con complicazioni infinite a livello del calcolo ed il rischio paradossale che ciò faccia aumentare quanto l'utente sarà chiamato a pagare.

² Gli artt. 20 e 21 si riferiscono alla naturalizzazione ordinaria in cui sono per legge coinvolti tanto il legislativo comunale che quello cantonale. Per le naturalizzazioni agevolate (artt. 22 e 24) il Municipio trasmette invece direttamente il suo preavviso al Consiglio di Stato che decide senza coinvolgere il GC.

³ Vedi messaggio del CF relativo alla cittadinanza per giovani stranieri e alla revisione della legge sulla cittadinanza del 21 novembre 2001.

Una minoranza della Commissione ritiene inoltre politicamente sbagliate le naturalizzazioni di persone indigenti - vale a dire, stando anche all'informazione fornita dall'amministrazione federale, a beneficio di prestazioni assistenziali - e si riserva di sviluppare il tema, a suo giudizio meritevole di particolare attenzione, in occasione del dibattito parlamentare. Per queste ragioni proponiamo di non inserire negli artt. 21, 22 e 24 il principio del condono per indigenza e ci distanziamo dalla proposta governativa.

2.3 Il Cantone disciplina anche quanto è di competenza comunale

Come scritto in precedenza, la norma federale di prossima entrata in vigore costringe Cantoni e Comuni a limitarsi a prelevare al massimo una tassa di coperture delle spese procedurali (così recita il nuovo art. 38 LCit).

Abbiamo visto che il Governo ha rinunciato alla graduazione della tassa stabilendo la stessa per tutti indipendentemente dalla situazione economica del richiedente (con l'eccezione degli indigenti - v. sopra -).

Nel messaggio all'esame impone questa scelta (nessuna graduazione) anche ai Comuni.

Nel nuovo articolo 20 si prevede infatti che per le procedure di concessione dell'attinenza comunale ai confederati e agli stranieri, anche l'autorità comunale competente prelevi una tassa che copra tutte le spese causate. Analoga cosa vale per gli artt. 22 e 24.

La Commissione è sensibile al principio dell'autonomia comunale ma, limitatamente al caso specifico, ritiene sostenibile una regolamentazione stabilita dal Cantone che disciplini anche l'Ente locale prescrivendo le regole di prelievo della tassa. Condivide perciò la scelta del Governo.

La Commissione va oltre e, per parallelismo con quanto proposto a livello cantonale, nemmeno i Comuni debbano conoscere il condono per indigenza.

3. LE CONSEGUENZE FINANZIARIE

Le ricadute finanziarie di queste modifiche sono pesanti per il Cantone in quanto occorre prevedere una minor entrata di circa 1'300'000.- fr. Basti a questo proposito ricordare che se oggi a coloro che hanno una disponibilità finanziaria notevole si può giungere a chiedere una tassa sino a 10'000.- fr., a partire dal 1° gennaio le tasse varieranno tra i 250.- ed i 530.- fr. È vero che il tetto massimo è fissato a fr. 1000.- ma esso dipende dalla complessità dell'incarto (impegno supplementare straordinario per l'amministrazione) e non dalla situazione economica del richiedente.

Inutile disquisire in proposito: si prenda atto di quella che altro non è che la conseguenza diretta dell'entrata in vigore di nuove norme federali cui ci si deve sottomettere.

Analogo discorso relativo alla "penalizzazione" finanziaria vale per i Comuni (per alcuni di loro in maniera particolarmente marcata) che ne dovranno tener conto evidentemente già per l'allestimento dei preventivi 2006.

4. MODIFICHE LEGISLATIVE CONNESSE

Nel messaggio vengono proposte tre ulteriori modifiche minori suggerite da necessità di tecnica o di organizzazione legislativa.

Si tratta da un lato di togliere la norma relativa al concetto di attinenza comunale dalla Legge organica comunale (art. 5) per inserirlo nella LCCit (art. 1a);

in secondo luogo si approfitta di questo passaggio dinnanzi al Parlamento per procedere all'abrogazione di una norma (quella dell'art. 118 cpv. 2), abrogazione resa necessaria a

seguito delle modifiche intervenute nella Legge di applicazione e complemento del Codice civile svizzero il 22 febbraio scorso.

Da questa abrogazione consegue la necessità di modificare un ulteriore articolo, il 120 LOC che ad essa oggi rinvia.

La Commissione condivide le tre proposte del Governo.

5. CONCLUSIONI

Per le ragioni suesposte la Commissione della legislazione invita il Parlamento ad adottare le disposizioni legali annesse al presente rapporto.

Per la Commissione della legislazione:

Alex Pedrazzini e Lorenzo Quadri, relatori
Allidi-Cavalleri - Bertoli - Carobbio W. - Dafond -
Duca Widmer - Fiori - Genazzi - Ghisletta D. -
Jelmini - Mellini - Pantani - Pini - Vitta

Disegno di

LEGGE

sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale dell'8 novembre 1994, modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 6 settembre 2005 n. 5692 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 16 novembre 2005 n. 5692 R della Commissione della legislazione,

d e c r e t a :

I.

La Legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale è così modificata:

Art. 1a (nuovo)

Attinenza comunale ¹È attinente di un comune chi discende da genitori attinenti e chi ha acquistato l'attinenza secondo le modalità della legge.

²L'attinente di un comune ticinese è cittadino del Cantone.

³Il cittadino ticinese non può avere più di un'attinenza nel Cantone; sono riservati i diritti acquisiti e la legislazione federale.

⁴L'attinenza comunale è immutabile, imprescrittibile e irrevocabile, riservata l'applicazione degli artt. 30, 31 e 33 della Legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale.

Art. 20

C. Tasse:

I. tassa comunale

Per le procedure di concessione dell'attinenza comunale ai confederati e agli stranieri, l'autorità comunale competente preleva una tassa che copra le spese causate.

Art. 21

II. tassa cantonale

Per le procedure di concessione della cittadinanza cantonale ai confederati e agli stranieri, l'autorità cantonale competente preleva una tassa che copra le spese causate. Il regolamento d'applicazione ne stabilisce l'importo.

Art. 22 cpv. 3 e 5 (nuovo)

³La cittadinanza agevolata cantonale è concessa dal Consiglio di Stato.

⁵L'autorità cantonale e comunale prelevano ciascuna una tassa che copra tutte le spese causate. Il regolamento d'applicazione stabilisce l'importo della tassa cantonale.

Art. 24 cpv. 2 e 4 (nuovo)

²La cittadinanza agevolata cantonale è concessa dal Consiglio di Stato.

⁴Le autorità cantonale e comunale prelevano ciascuna una tassa che copra tutte le spese causate. Il regolamento d'applicazione stabilisce l'importo della tassa cantonale.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum la presente modifica è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2006.

ALLEGATO - Modifica di legge

La Legge organica comunale del 10 marzo 1987 è modificata come segue:

Art. 5

Abrogato

Art. 118 cpv. 2

²Abrogato

Art. 120

In caso di assenza il Sindaco è supplito dal Vice Sindaco e, in assenza di questo, dal municipale più anziano per carica, subordinatamente per età.